

REGOLAMENTO (CE) N. 498/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2004

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario apportare determinate modifiche di ordine tecnico ad alcuni regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per poter realizzare gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») all'Unione europea.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati⁽¹⁾, contiene alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nel citato articolo le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽²⁾, contiene alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nel citato articolo le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
- (4) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi⁽³⁾, contiene un riferimento alla Polonia. Dopo l'adesione dei nuovi Stati membri occorre sopprimere tale riferimento.

- (5) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2125/95 contiene alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nel citato articolo le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
- (6) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2315/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri di pertinenza dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁴⁾ contiene alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. È opportuno inserire nel citato articolo le rispettive diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
- (7) Il titolo e l'allegato II del regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca⁽⁵⁾, contengono riferimenti ad alcuni dei nuovi Stati membri. Dopo l'adesione dei nuovi Stati membri occorre sopprimere tali riferimenti.
- (8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1429/95, 1591/95, 2125/95, 2315/95 e 1599/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1429/95, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- «3. Nella casella 22 è iscritta una delle seguenti diciture:
- Restitución válida para ... (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo
 - Náhrada platná pro nejvýše ... (množství, na které byla licence udělena)

⁽¹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

⁽²⁾ GU L 150 dell'1.7.1995, pag. 91. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2625/95 (GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 39).

⁽⁴⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 4).